Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1974, n. **361**.

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti e custodi demaniali, purché in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.

In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1° gennaio 1973, una indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 26 luglio 1974, n. **362**.

Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste, di un contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici — Provveditorato regionale alle opere pubbliche — a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 e fino all'esercizio 2007 in ragione di lire 30.000.000 annui.

Art. 2.

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1967, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finché permarranno le esigenze dallo stesso previste.

Art. 3.

Per l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

I mutui che l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste contrarrà con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 1, sono garantiti dallo Stato secondo le norme di cui alla legge 8 aprile 1954, n. 144, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

All'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 luglio 1974, n. **363**.

Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Scopi della Conferenza*)

Per approfondire e ridefinire le linee di una politica per l'emigrazione è indetta entro il 1974 la Conferenza nazionale dell'emigrazione con il compito di svolgere, alla luce degli studi, delle esperienze acquisite e delle proposte delle parti sociali interessate, una ampia analisi del fenomeno migratorio con particolare riguardo alle cause e conseguenze dell'emigrazione forzata ed al loro superamento, alla situazione occupazionale su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale, alla tutela dei diritti civili e politici, alla sicurezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla formazione professionale, alla impostazione di un'organica politica dei rientri nel quadro della programmazione economica, agli organismi di partecipazione e di rappresentanza dei lavoratori migranti.

La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro presso il quale viene altresì istituito il segretariato generale della Conferenza stessa.

Art. 2.

(*Comitato di presidenza*)

La Conferenza sarà presieduta dal Ministro per gli affari esteri (o dal Sottosegretario di stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (o da un vice presidente da lui delegato), dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il bilancio e la programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle regioni o da sottosegretari da loro delegati.

I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potrà articolarsi, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un membro del comitato di presidenza.

Art. 3.

(*Comitato organizzatore*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione e composto da:

a) quattro membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle due Assemblee;

b) due membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;

c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonchè un rappresentante per ciascuno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni designati dai rispettivi Ministri;

d) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

e) otto membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero scelti dal Ministro per gli affari esteri;

f) tre rappresentanti, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, delle regioni maggiormente interessate al fenomeno migratorio, allo scopo indicate dal Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni, sentiti tutti i presidenti regionali;

g) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dalle più importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;

i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali scelti dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

l) il segretario generale della Conferenza, di cui al seguente articolo 7, che assolve anche le funzioni di segretario del comitato organizzatore, coadiuvato dallo ufficio di segreteria, previsto al successivo articolo 6.

Il comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.

Il comitato delibera altresì sugli argomenti ad esso sottoposti dal comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.

Il comitato organizzatore può istituire tra i suoi membri un comitato ristretto che avrà il compito di affiancare il presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.

Art. 4.

(*Composizione della Conferenza*)

La Conferenza sarà costituita dagli organi avanti indicati e dalle personalità che saranno chiamate a parteciparvi secondo le deliberazioni che, sentite le proposte del comitato organizzatore, saranno adottate dal comitato di presidenza.

Saranno in particolare invitati a partecipare membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rappresentanti dei Ministeri, delle regioni, degli altri enti ed organismi pubblici direttamente interessati ai problemi dell'emigrazione, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei comitati d'intesa e delle associazioni degli emigrati, delle organizzazioni dei datori di lavoro, i membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, nonchè esperti di chiara fama in economia, demografia e sociologia.

Art. 5.

(*Giunta tecnica*)

In seno al comitato organizzatore è costituita, con decreto del Ministro per gli affari esteri, una giunta tecnica, presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato per gli affari sociali e per l'emigrazione e composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

b) un rappresentante del CNEL;

c) uno dei rappresentanti delle regioni;

d) uno dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

e) un rappresentante delle associazioni degli emigrati.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) sono designati dai membri del comitato organizzatore della medesima categoria, che decidono a maggioranza.

Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono assicurate dal segretario della Conferenza.

La giunta tecnica in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo, precisando i criteri di utilizzazione del personale addetto alla Conferenza ed i relativi compensi, impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

Art. 6.

(*Segretariato della Conferenza*)

Presso il CNEL è istituito il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Il segretariato è diretto dal segretario generale di cui al successivo articolo 7 ed è costituito da dipendenti del CNEL, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, e, ove occorra, da non più di cinque esperti e cinque collaboratori a livello ausiliario od esecutivo estranei all'amministrazione assunti con incarichi temporanei. In tale ultimo caso il relativo provvedimento — disposto dal segretario generale, sentita la giunta tecnica — determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art. 7.

(*Segretario generale della Conferenza*)

Il segretario generale della Conferenza, designato dal presidente del CNEL d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti.

Art. 8.

(*Contributo straordinario*)

Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, è stanziato un contributo straordinario di L. 560.000.000 da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del CNEL per l'esercizio finanziario 1974.

La gestione del contributo suindicato è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, che regola l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza e di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

Art. 9.

(*Copertura della spesa*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(*Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero*)

In deroga all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221, il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo è chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il Ministro per gli affari esteri designerà, su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore è la consistenza delle collettività dei lavoratori italiani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — BERTOLDI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1974.

Ricostituzione della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ed il relativo regolamento regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, modificati con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1970, registro n. 1, foglio n. 218, relativo alla composizione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge n. 374;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero di grazia e giustizia in data 13 dicembre 1973, prot. n. 42/12, dal Ministero dell'interno in data 20 dicembre 1973, prot. n. 7031/M/2, dal Ministero della pubblica istruzione in data 7 gennaio 1974, prot. n. 8895, dal Ministero delle finanze in data 30 gennaio 1974, prot. n. 18882, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 12 febbraio 1974, prot. n. 570;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge 2 febbraio 1939, n. 374, è costituita come segue per il triennio 1974-76:

Presidente:

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

o, per sua delega:

Galtieri prof. Gino, dirigente superiore capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Muolo dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sessa dott. Antonio, magistrato di corte d'appello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Squillaci dott. Ugo Renato, magistrato di corte di appello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Santelia dott. Domenico, dirigente superiore, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Giannantonio dott.ssa Anna, ispettore superiore di polizia, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Frattarolo dott. Carlo, ispettore centrale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Mancusi dott.ssa Luciana, direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Pisanti dott. Francesco, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Mariotti-Bianchi dott. Giovanni Battista, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cosentino dott. Saverio, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Centioli dott. Livio, ispettore superiore in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione la dott.ssa Senerchia Giuseppa nata Scapellato, direttore di sezione dei servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ai componenti la commissione e al segretario saranno corrisposti, se dovuti, per ogni seduta i compensi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 2533 dell'esercizio finanziario 1974 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 299.

(6896)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario all'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale, tra l'altro, il laboratorio di chimica agraria, annesso al vivaio di viti americane di Palermo, viene incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico della vigilanza nelle suddette province al laboratorio di chimica agraria, annesso al vivaio di viti americane di Palermo, e di affidare l'incarico medesimo, al fine di realizzare una migliore funzionalità del servizio, all'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo;

Decreta:

L'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria, annesso al vivaio di viti americane di Palermo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 213

(6934)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Revoca, alla ditta Centotre Damilano Pharma S.r.l., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali in data 18 novembre 1964, n. 3934, in data 15 aprile 1967, n. 4198 e in data 25 gennaio 1969, n. 4509, la ditta « Centotre Damilano Pharma » S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Val Malenco, 19, rispettivamente specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici in fiale per uso ipodermico sterilizzabili in autoclave, sciroppi, soluzioni in genere, compresse, confetti, pomate e supposte; specialità medicinali biologiche purchè registrate; prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il certificato della C.C.I.A. in data 16 ottobre 1971, dal quale risulta che la denominazione sociale fu modificata da Centotre Damilano Pharma S.r.l. a Intermec S.r.l. Industrie chimico farmaceutiche riunite e successivamente da Intermec S.r.l. Industrie chimico farmaceutiche riunite a Farmachibiol - Laboratori chimico biologici S.r.l.;

Tenuto conto che non sono stati emessi i relativi decreti di autorizzazione con le variate denominazioni sociali;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS di Roma in data 23 aprile 1974, dalla quale risulta che le attrezzature dell'officina farmaceutica sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1º maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1965, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta « Centotre Damilano Pharma » S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate; preparati galenici; prodotti chimici da usare in medicina; nella officina farmaceutica sita in Roma, via Val Malenco, 19, concessa con decreti ministeriali n. 3934 in data 18 novembre 1964, n. 4198 in data 15 aprile 1967 e n. 4509 in data 25 gennaio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6717)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Approvazione del modello di distinta per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreta:

Articolo unico

Viene approvato l'allegato modello di distinta per il versamento diretto alle esattorie dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

carta bianca - stampa in nero con 2 fasce color rosa (cm 19,5 × 22,8)

MOD. F IMPOSTE N. 210 MOD. 11

6

DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

COD. CONTRIBUENTE | COD. DESTR.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale

....
DENOMINAZIONE SOCIALE

....

....
LUOGO DI COSTITUZIONE

....
DATA DI COSTITUZIONE

DOMICILIO FISCALE
....
COMUNE
....
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE O, IN MANCANZA, DELLA SEDE AMMINISTRATIVA

CODICE TRIBUTO 2100

Imposta L. ....

● Interessi 5% L. ....

Totale L. ....

● Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (art. 9 D.P.R. 602).

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

....
DATA

....
FIRMA

Zona riservata all'esattoria

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

6

CODICE FISCALE

PROV. COM.

CODICE CONTRIBUENTE | COD. DESTR.

....
Esattoria

....
Comune

....
Denominazione sociale

CODICE TRIBUTO 2100

Periodo di imposta ....

Imposta L. ....

Interessi 5% L. ....

Totale L. ....

Zona riservata all'esattoria

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE** dovuta in base alla dichiarazione (il codice del tributo è già riportato sulla distinta).

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 10% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 2% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Futura S.p.a., di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, ad estendere le assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Industrial and Film Insurance S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo film, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Visto il verbale in data 28 giugno 1974 dal quale risulta che l'assemblea straordinaria degli azionisti di detta società ha deliberato di modificare la denominazione sociale da « Industrial and Film Insurance » S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni a quella di « Futura » S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Futura S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6580)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Mediolanum assicurazioni, in Milano, ad esercitare le assicurazioni in taluni rami contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Mediolanum - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(6862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 37 Finanze, foglio n. 368, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla sig. Iannetti Teodora, perchè non è stato notificato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato.

(6824)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974, registro n. 37 Finanze, foglio n. 24, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato il 2 marzo 1970, dalla signorina Paci Leda, perchè nel momento in cui è stato prodotto non si rivolgeva verso alcun atto amministrativo.

(6825)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 37 Finanze, foglio n. 369, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario presentato dalla sig.ra Pierani Maria Paola Rita nata Vecchio, avverso il provvedimento ministeriale 22 ottobre 1970, n. 355817.

(6826)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 52 Finanze, foglio n. 264, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato il 19 febbraio 1970 dalla signorina Sterlicchi Maria Giuseppina, già copista presso la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo, perchè al momento della proposizione, non esisteva alcun provvedimento impugnabile.

(6827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato di burro di produzione comunitaria

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede la A.I.M.A nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, allo art. 6, paragrafo 2, la concessione di aiuti all'ammasso privato del burro prodotto nella Comunità;

Visti i regolamenti (CEE) n. 985/68 del 15 luglio 1968; numero 685/69 del 14 aprile 1969; n. 1064/69 del 10 giugno 1969; n. 603/70 del 31 marzo 1970; n. 606/71 del 23 marzo 1971, n. 1075/71 del 25 maggio 1971; n. 1179/71 del 4 giugno 1971; n. 872/72 del 27 aprile 1972; n. 2714/72 del 19 dicembre 1972; n. 371/73 del 31 gennaio 1973 e n. 982/73 del 9 aprile 1973, concernenti le norme generali e le modalità di esecuzione dell'intervento nel mercato del burro da attuarsi mediante la concessione degli aiuti sopra menzionati;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Nell'adunanza dell'8 agosto 1974;

Ha deliberato:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato di burro prodotto nella Comunità.

Il burro che può formare oggetto di contratto di ammasso privato deve risultare fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedente il giorno di immagazzinamento per l'ammasso, come da attestazione del burrificio produttore (corredata del testo in lingua italiana, se rilasciata in lingua diversa), ed inoltre deve:

a) risultare classificato « beurre de marque de contrôle », per quanto riguarda il burro belga;

b) risultare classificato « Markenbutter », per quanto riguarda il burro tedesco;

c) risultare classificato « pasteurisé A », per quanto riguarda il burro francese;

d) risultare classificato « Marque Rose », per quanto riguarda il burro lussemburghese;

e) risultare classificato « Exportkwaliteit », per quanto riguarda il burro olandese;

f) risultare classificato « Lumoerket smør », per quanto riguarda il burro danese;

g) risultare classificato « Irish creamery butter », per quanto riguarda il burro irlandese;

h) risultare classificato « extra selected », per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e « premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord;

i) risultare prodotto, per quanto riguarda il burro italiano, esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, e possedere i seguenti requisiti:

avere, in peso, un titolo di grasso non inferiore all'82 % e contenere non più del 16 % di acqua e del 2 % di sostanze secche magre provenienti da latte;

avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 %;

presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

l) essere presentato in pani contenuti in imballaggi di materiale conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, in modo da proteggere il burro nelle operazioni di ammasso e durante la conservazione. Tali pani debbono essere ciascuno del peso netto non inferiore a kg 25;

m) recare su ciascun imballaggio le seguenti indicazioni, apposte dall'ammassatore:

la specificazione del tipo di burro, secondo la nomenclatura di classificazione di cui sopra; per i burri di cui alle lettere *g*) e *h*), detta specificazione deve essere seguita, secondo i casi, dalla menzione « Burro di crema dolce » o di « Burro di crema dolce salato »;

lo Stato membro in cui il burro è stato fabbricato;

il marchio oppure la denominazione del burrificio produttore;

la data di fabbricazione;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio;

la data di immagazzinamento in frigorifero per l'ammasso.

Per il burro di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), la rispondenza del prodotto ai requisiti e alle condizioni prescritte è data dall'attestato del competente organismo dello Stato membro (corredato dal testo in lingua italiana, se rilasciato in lingua diversa) nel quale il prodotto è stato fabbricato.

Gli organismi competenti per il rilascio del predetto attestato sono:

per il Belgio: Office national du lait et de ses derives, rue Froissart 95/99, 1040 Bruxelles;

per la Francia: Fonds d'orientation et de regularisation des marches agricoles (F.O.R.M.A.), 2, rue St. Charles, Paris 15e;

per la Germania federale: Einfuhr - und Vorratsstelle fur Fette (EVSt-F) Adickesallee 40 - 6000 Frankfurt (Main);

per il Lussemburgo: Administration des services techniques de l'agricolture, service des laiteries - 16, Route d'Esch - Luxembourg;

per i Paesi Bassi: Produktschap voor Zuivel - Sir Winston Churchill - laan, 275 - Rijswijk (Z.H.);

per la Danimarca: Direktoratet for Markedsordningerne Torvegade 2 - 1400 Copenaghen;

per l'Irlanda: Department of agricolture and fisheries, dairying division - 26, Upper Pembroke St. - Dublin 2;

per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Intervention board for agricultural produce - Fountain House; 2, West Mall - Reading Berks. R G. 17 Q W.

Per il burro di produzione italiana, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui alla lettera *i)* deve risultare dal certificato di analisi previsto al successivo art. 6.

Art. 2.

Per ammasso privato del burro si intende l'immagazzinamento e la conservazione in frigorifero di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo non inferiore a mesi quattro, da parte, di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il periodo d'entrata all'ammasso inizia il 1° aprile e termina il 15 settembre del medesimo anno. Il periodo d'uscita dallo ammasso inizia il 16 settembre e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito atto disciplinare.

Le misure dell'aiuto concesso per detto ammasso sono stabilite, generalmente per ciascuna campagna lattiera, dagli organi comunitari e consistono in:

a) un importo per le spese fisse;

b) un importo in ragione di ciascun giorno d'ammasso, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

c) un importo in ragione di ciascun giorno d'ammasso, calcolato in funzione del prezzo d'acquisto del burro vigente per l'A.I.M.A. alla data di stipulazione del contratto e di un determinato tasso d'interesse annuo;

d) un importo per le quantità di burro la cui durata di ammasso sia di almeno quattro mesi.

Per quanto concerne le suindicate misure di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'importo massimo da erogare non può essere superiore, in nessun caso, a quello corrispondente ad una durata di ammasso di 180 giorni.

In caso di variazione del prezzo al quale l'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare il burro (ammasso pubblico), l'aiuto anzidetto per i quantitativi di burro già sotto contratto di ammasso privato alla data di applicazione della variazione del menzionato prezzo di acquisto, e che si trovano ancora in ammasso a tale data, è maggiorato dell'importo corrispondente all'eventuale diminuzione del prezzo di acquisto, oppure e diminuito dello importo corrispondente all'eventuale aumento del prezzo di acquisto.

Art. 3.

Per ottenere la conclusione del contratto di ammasso privato del burro di cui alla presente deliberazione, deve essere presentata domanda all'A.I.M.A. La domanda in carta bollata deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno da presentare all'A.I.M.A. stessa nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e l'altro all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero nel quale il prodotto sarà ammassato.

Può presentare la domanda qualsiasi interessato, persona fisica o persona giuridica o ente associativo, che svolga una attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda può riguardare uno solo dei tipi di burro elencati all'art. 1 e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti frigoriferi destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) tipo di burro (secondo la classificazione indicata allo art. 1, secondo comma) e quantità massima e minima che si intende ammassare (con scarto tra esse non superiore al 10 %), costituita da partite ciascuna delle quali non potrà essere inferiore a q.li 10; intendesi per partita il quantitativo di burro prodotto da uno stesso burrificio;

d) dichiarazione del richiedente che detto burro è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) quantitativi di burro che il richiedente prevede di immagazzinare giornalmente, tenendo presente l'esigenza di organizzare le operazioni in modo che in ciascun giorno venga possibilmente immagazzinata una quantità non inferiore a 50 quintali;

f) periodo continuativo (date iniziale e finale) entro il quale il richiedente si propone, previe intese con il predetto ispettorato provinciale dell'alimentazione, di procedere alle operazioni di immagazzinamento del burro;

g) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro, o cinque, oppure sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre la durata dell'ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della CEE;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante lo esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Verificata la regolarità della domanda, l'A.I.M.A., con lettera raccomandata a firma del direttore generale, comunica l'ammissione del richiedente alla conclusione del contratto di ammasso privato del burro. Tale lettera è inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino frigorifero destinato all'ammasso del prodotto, per i controlli sulle operazioni di introduzione del prodotto stesso in magazzino.

Dalla data di ricevimento della lettera di cui al precedente comma il richiedente, previe intese con detto ispettorato provinciale, può iniziare le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto in magazzino, che debbono essere concluse entro il periodo di tempo indicato nella domanda.

All'atto dell'introduzione del prodotto in magazzino, l'ammassatore deve effettuare la pesatura del prodotto stesso, allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, e provvedere all'individuazione progressiva delle singole partite mediante la apposizione sugli imballaggi delle indicazioni prescritte al precedente art. 1.

Nel procedere poi alle operazioni d'immagazzinamento, l'ammassatore deve collocare il prodotto in frigorifero in modo da rendere identificabili le partite e da agevolare il controllo delle medesime durante il periodo di durata dell'ammasso.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento sono effettuate alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dopo constatazione, da parte del funzionario medesimo, della sussistenza sia della condizione relativa al prescritto periodo di fabbricazione del burro, sia delle altre condizioni indicate nel precedente art. 1, e previa pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.

Per le operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute nel periodo indicato in domanda per la introduzione del prodotto in ammasso, il funzionario incaricato dell'ispettorato redige verbale in cui sono giornalmente riportati, fino al giorno di raggiungimento della quantità complessiva da ammassare, i quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati. Nel verbale è dato atto altresì del prelevamento dei campioni di cui al successivo art. 6, indipendentemente dalla separata verbalizzazione del campionamento prevista dallo stesso art. 6.

Il verbale deve essere redatto in quattro copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali due sono trasmesse immediatamente all'A.I.M.A. dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione, munite del visto del capo dell'ispettorato medesimo, la terza è conservata agli atti dell'ispettorato e la quarta è consegnata all'ammassatore, che deve conservarla, per ogni esigenza di controllo, nel magazzino di ammasso.

Art. 5.

Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di quattro copie di apposito atto disciplinare firmate dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il tipo di burro di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le quattro copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso indicato in domanda Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

1) alla restituzione all'A.I.M.A., mediante plico raccomandato spedito non oltre il quinto giorno successivo a quello del ricevimento dell'atto disciplinare, di tre originali dell'atto di sottomissione; il quarto originale deve essere conservato dall'ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

2) all'esito favorevole, per il burro di produzione italiana, delle analisi di cui al successivo art. 6, fatte eseguire dall'ammassatore a propria cura e spese;

3) all'osservanza delle altre condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Per quanto concerne il burro di produzione italiana l'ammassatore è tenuto, contemporaneamente allo svolgimento delle operazioni di immagazzinamento o, al massimo, entro cinque giorni dal completamento delle stesse operazioni, a promuovere da parte dell'istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. allo atto dell'accoglimento della domanda, il prelevamento, da eseguirsi da incaricato di detto istituto o laboratorio in presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale, dei campioni di burro necessari per l'esecuzione delle analisi intese ad accertare i requisiti del prodotto indicati all'art. 1, lettera *i*).

Per dette analisi sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di kg 0,300 ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Del campionamento è redatto apposito verbale in triplice originale sottoscritto dal funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, dall'ammassatore o dal suo rappresentante e dall'incaricato dell'istituto o laboratorio esecutore.

I risultati delle analisi debbono dall'istituto o laboratorio essere comunicati direttamente all'A.I.M.A., la quale ne informa l'ammassatore dando atto del verificarsi o meno della condizione di efficacia del contratto di cui all'art. 5, n. 2).

Art. 7.

Il periodo di ammasso della durata convenuta in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di burro sotto contratto d'ammasso, nè sostituirle.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o di altri organismi incaricati dalla A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

Qualora durante i primi due mesi di ammasso la diminuzione di qualità del burro si riveli superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A. di essere autorizzato a sostituire, a spese di esso ammassatore, i quantitativi difettosi con uno stesso quantitativo di burro del medesimo tipo. L'autorizzazione è concessa subordinatamente all'esito di analisi e di eventuale esame organolettico eseguiti, su detti quantitativi difettosi, a spese dell'ammassatore, presso un istituto o laboratorio designato dall'A.I.M.A. su campioni prelevati in contradditorio verbalizzato con un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

Le operazioni di introduzione e di immagazzinamento delle quantità di cui sia stata autorizzata l'entrata in sostituzione debbono essere controllate e verbalizzate secondo le stesse modalità prescritte all'art. 4 per le quantità entrate in ammasso. Qualora dette quantità siano costituite da burro di produzione italiana, la sostituzione sarà considerata valida agli effetti del contratto, subordinatamente all'esito favorevole di analisi, eseguite a spese dell'ammassatore, secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Art. 9.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione procede alla redazione di un verbale, con le stesse modalità previste all'ultimo comma dell'art. 4, nel quale sia dato atto della constatazione dell'esistenza in ammasso delle stesse partite di prodotto originariamente introdotte e di quelle entrate in sostituzione.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato secondo le misure riportate all'art. 2.

Nella liquidazione dell'aiuto nell'ipotesi di avvenuta sostituzione autorizzata di burro riconosciuto difettoso, gli elementi dell'aiuto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato art. 2 vengono considerati per l'intera durata del contratto sulla quantità originariamente introdotta in ammasso. L'elemento dell'aiuto di cui alla lettera *d*) dello stesso art. 2, per la quantità entrata in ammasso in sostituzione, è considerato soltanto nel caso che la durata dell'ammasso della stessa quantità, a partire dalla data dell'avvenuta sostituzione, sia di almeno 4 mesi.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(6938)

Determinazione, per la campagna vitivinicola 1973-74, del prezzo di acquisto e di vendita dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 22 luglio-15 agosto 1974, in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti comunitari integrativi ed applicativi n. 1171/71 del 3 giugno 1971; n. 2292/71 del 26 ottobre 1971; n. 1930/73 del 16 luglio 1973 e n. 2069/73 del 27 luglio 1973, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1973-74;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1973, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1973-74;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 30 novembre 1973 e 14 febbraio 1974;

Vista la decisione della commissione del 17 luglio 1974 (74/386/CEE), relativa al tasso di conversione dell'unità di conto da applicare nel settore agricolo per la lira italiana dal 22 luglio 1974;

Ritenuta la necessità di determinare il prezzo di acquisto e di vendita, per la campagna vitivinicola 1973-74, dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 22 luglio-15 agosto 1974 in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

Nell'adunanza dell'8 agosto 1974;

Ha deliberato:

Art. 1.

Per l'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 22 luglio-15 agosto 1974, in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna vitivinicola 1973-74, il prezzo di acquisto dell'alcole medesimo dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di lire 576,72 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnato alla A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo art. 2, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Art. 2.

L'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 22 luglio-15 agosto 1974 è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 609,07 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

b) L. 509,07 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al punto 12 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

c) L. 70,00 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

Art. 3.

Salvo quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2 per lo alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 22 luglio-15 agosto 1974, sono confermate le condizioni e modalità contenute nella deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 del 21 dicembre 1973.

Art. 4.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(6939)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 7 Industria, foglio n. 370, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 25 luglio 1966 dal dott. Bosi Alessandro, dipendente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Mantova, avverso la mancata promozione, per merito comparativo, alla qualifica di capo servizio.

(6884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 154

Cambi medi del 14 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	655,05
Dollaro canadese	669,625
Franco svizzero	219,975
Corona danese	108,685
Corona norvegese	119,885
Corona svedese	148,625
Fiorino olandese	245,885
Franco belga	16,985
Franco francese	136,95
Lira sterlina	1544,825
Marco germanico	250,79
Scellino austriaco	35,38
Escudo portoghese	25,835
Peseta spagnola	11,50
Yen giapponese	2,169

N. 155

Cambi medi del 16 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	655,775
Dollaro canadese	670,50
Franco svizzero	220,02
Corona danese	107,725
Corona norvegese	119,875
Corona svedese	148,34
Fiorino olandese	245,725
Franco belga	16,927
Franco francese	136,17
Lira sterlina	1535,975
Marco germanico	249,875
Scellino austriaco	35,347
Escudo portoghese	25,85
Peseta spagnola	11,482
Yen giapponese	2,165

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina e assegnazione ai ruoli provinciali dei candidati risultati idonei al concorso, per esami e titoli e per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1973 e 30 gennaio 1973, con i quali sono stati indetti un pubblico concorso, per esami e titoli e uno per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei centoventinove candidati risultati idonei nel concorso per esami e titoli e dei cinquantatre candidati risultati idonei nel concorso per soli titoli, nonchè il decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, con i quali si è proceduto alla nomina e all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 1° aprile 1974, dei candidati classificati ai primi settantatre posti della graduatoria del concorso per esami e titoli e ai primi trentasette posti della graduatoria del concorso per soli titoli;

Visto che sette vincitori del concorso per esami e titoli hanno rinunziato alla nomina a segretario comunale e sei dello stesso concorso sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini;

Visto, inoltre, che due vincitori del concorso per soli titoli sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere, a norma dello art. 8, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale in prova di altri tredici candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami e di altri due candidati dichiarati idonei in quello per soli titoli;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1, 2 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoelencati candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito dei concorsi, per esami e titoli e per soli titoli, a posti di segretario comunale della qualifica iniziale di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali in prova, a decorrere dal 10 agosto 1974, e, dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Geraci Giuseppe: Asti;
2) Ferrara Fausto: Rieti;
3) Pescatori Ugo: Terni;
4) Mazzoni Mauro: Cremona;
5) Villardita Antonino: La Spezia;
6) D'Amelio Nicola: Cuneo;
7) Giannotti Carlo: Cuneo;
8) Guglielmo Giorgio: Cuneo;
9) Gonella Pietro: Verona;
10) Cirillo Luciano: La Spezia;
11) Pennino Giovanni: Savona;
12) Valenti Giuseppe: L'Aquila;
13) Fondacaro Giuseppe: La Spezia;
14) Messina Domenico: L'Aquila;
15) Foddai Ambrogio: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(6736)

Modifica della data della prova scritta di esame del concorso, per esami, per l'ammisione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La prova scritta del concorso, per esami, per l'ammissione di ottanta allievi ufficiali al primo anno dell'undicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 10 aprile 1974, già fissata per il giorno 10 settembre 1974, avrà luogo, invece nel giorno 2 settembre 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4

(7017)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreto ministeriale 30 marzo 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Scatragli Mario, nato a Roma il 4 gennaio 1924	punti	95 su 100
2 Amadori Dino, nato a S. Sofia il 21 aprile 1937	»	90 »
3. Cacciari Luciano, nato a Bologna il 27 aprile 1933	»	90 »
4. Pannuti Franco, nato a Bologna il 1° maggio 1932	»	90 »
5 Santoro Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 1° agosto 1935	»	90 »
6. Calciati Alessandro, nato a Verrua Savoia il 15 luglio 1925	»	85 »
7. Crespi Massimo, nato a Roma il 19 luglio 1935	»	85 »
8. Peretti Serena, nata a Gorizia il 26 febbraio 1932	»	85 »
9. Vallese Paolo, nato ad Ancona il 31 maggio 1930	»	85 »
10 Bergami Roberto, nato a Roma il 22 novembre 1934	»	75 »
11 Cristina Maria Vittoria, nata a Novara il 13 febbraio 1931	»	75 »
12 Molinari Roberto, nato a Milano il 19 dicembre 1933	»	75 »
13. Salvadori Bruno, nato a Milano il 3 ottobre 1931 .	»	75 »
14. Tognella Sergio, nato a Meda il 23 giugno 1935	»	75 »
15. Foti Egidio, nato a Trieste il 7 aprile 1929	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6738)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 settembre 1972 e 3 maggio 1973 che predispongono l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 26 ottobre 1972 e del 20 luglio 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Ciammaichella Alessandro, D'Ambrosio Gustavo, Maresca Francesco Saverio e Rivali Augusto che chiedono l'inclusione nel predetto elenco;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco degli idonei ad aiuto di cardiologia di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco degli aiuti di cardiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 12 settembre 1972 e 3 maggio 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
486. Ciammaichella Alessandro	Roma - 3 luglio 1930					si		
487. D'Ambrosio Gustavo	Taviano - 27 luglio 1937				si			
488. Maresca Francesco Saverio . . .	Sorrento - 5 febbraio 1934						si	
489. Rivali Augusto	Barcellona - 31 gennaio 1930						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia, presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6260)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centotredici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 19 luglio 1974 il decreto ministeriale 18 giugno 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a centotredici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(6918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di trecento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973, registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 154, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di trecento allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417 e legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 gennaio 1973 citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Berti dott. Luciano, ispettore capo.

Membri:

Cimino dott. Antonino, ispettore superiore;
Ferrini dott. Olimpio, ispettore superiore;
Battaglia dott. Guido P., ispettore superiore;
De Santis dott. Giovanni B., ispettore superiore.

Segretario:

Manni dott. Emilio, ispettore.

Art. 2.

E' impegnata sul cap. 1721 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1974 la spesa presunta di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) che occorrerebbe al pagamento dei compensi spettanti alla commissione di cui al precedente art. 1 e che sarà versata in conto entrate eventuali del Tesoro (art. 2, secondo comma, della legge n. 734 del 15 gennaio 1973).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1974
Registro n. 3 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 378

(6779)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di trecento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973, registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 154, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di trecento allievi guardie forestali;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, in corso di registrazione, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice relativa al concorso predetto;

Tenuto conto dei nuovi incarichi conferiti all'ispettore Manni dott. Emilio e quindi la sua impossibilità ad esercitare il mandato di segretario della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Attesa la necessità di provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vitale, ispettore superiore forestale, viene nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso nelle premesse citato in sostituzione dell'ispettore Emilio dott. Manni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974
Registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 51

(6780)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 22 marzo 1974, n. 644/74, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre nominare un nuovo componente della commissione giudicatrice, in sostituzione del dott. Blengino Ernesto, deceduto il 1° agosto 1974;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei veterinari nonché dei comuni interessati;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 22 marzo 1974, n. 644/74, il dott. Basiglio Bartolomeo, veterinario condotto di Morozzo, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 7 agosto 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(6831)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 maggio 1973, n. 1630/36, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e le disposizioni al riguardo emanate;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli uffici interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma è costituita come segue:

Presidente:

Loria dott. Alberto, funzionario veterinario della regione Lazio in servizio presso l'assessorato sanità ed assistenza.

Componenti:

Governatori dott. Sesto, funzionario veterinario della regione Lazio in servizio presso l'assessorato sanità ed assistenza;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Catellani prof. Giorgio, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Massi prof. Osvaldo, veterinario comunale capo dei servizi veterinari del comune di Roma;

Gianni dott. Fausto, direttore di sezione della prefettura di Roma.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, funzionario amministrativo della regione Lazio in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e del comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(6639)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742190)